

844.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.		PAG.	
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta del 24 gennaio 2001	3	(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	17
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	24
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	3	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	25
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 8 – Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	26
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	27
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti)	28
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 11 – Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	29
Progetti di legge nn. 465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381	6	(Sezione 12 – Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	30
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6	(Sezione 13 – Articolo 14 ed articoli aggiuntivi)	31
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	9, 10	(Sezione 14 – Articolo 15 ed emendamenti)	31, 32
(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	14	(Sezione 15 – Articolo 16 ed emendamenti)	32
(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	15	(Sezione 16 – Articolo 17, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	33, 34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 — Articolo 18 ed emendamenti)	38	(Sezione 4 — Prevenzione inquinamento marino)	43
(Sezione 18 — Articolo 19 ed emendamenti)	40, 41	(Sezione 5 — Emergenza dello smaltimento dei rifiuti)	43
Interrogazioni a risposta immediata	42	(Sezione 6 — Emergenza rifiuti in Campania - I)	43
(Sezione 1 — Attuazione misure a favore della Sicilia con particolare riferimento ai patti territoriali)	42	(Sezione 7 — Emergenza rifiuti in Campania - II)	44
(Sezione 2 — Cessione di quote Italgas da parte dell'Eni)	42	(Sezione 8 — Esame della radioattività nei poligoni militari)	44
(Sezione 3 — Prezzo del gas liquido per autotrazione)	42	(Sezione 9 — Dismissione di immobili degli enti previdenziali e dei comuni)	45

COMUNICAZIONI***Missioni valevoli
nella seduta del 24 gennaio 2001.***

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Grimaldi, Innocenti, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Landolfi, La Russa, Loddo, Lumia, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Miche-

lini, Morgando, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA IZZO: « Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani » (7543);

SAONARA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (7544).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 gennaio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale » (7542).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dall'11 al 15 dicembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

— sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo « Sviluppo di relazioni più strette tra l'Indonesia e l'Unione europea ». (doc. XII, n. 551) — alla III Commissione;

— « sui risultati del Consiglio europeo di Nizza (7-11 dicembre 2000) » (doc. XII, n. 552) — alla III e alla XIV Commissione;

— « sulla comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione » (doc. XII, n. 553) — alla VIII e alla XII Commissione;

— « sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri intitolato « Le regioni nella nuova economia — Orientamenti per le azioni innovative del FESR per il periodo 2000-2006 » (doc. XII, n. 554) — alla V Commissione;

— « sulla presenza di un sottomarino nucleare britannico a Gibilterra » (doc. XII, n. 555) — alla III Commissione.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 10 gennaio 2001, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea PAOLONE ed altri n. 9/6557/20, modificato e accolto dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1999, concernente interventi a sostegno del settore tessile e

PALMA ed altri n. 9/7401/1, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente interventi a sostegno del settore della pesca.

Le suddette sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione eco-
nominica**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco aggiornato delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 2000 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2001 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annuncio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Badia Pavese (Pavia), Torricella in Sabina (Rieti), Rimini, Cremeno (Lecco), Arnesano (Lecce), Castelli (Teramo), Valbrevenna (Genova), Olmedo (Sassari), Archi (Chieti), Carmagnola (Torino), Quarto (Napoli), Santa Caterina Albanese (Cosenza), Zumpano

(Cosenza), Ardenno (Sondrio), Assemini (Cagliari), Trentinara (Salerno) e Elini (Nuoro).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 23 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 2000,

n. 6, la richiesta di parere parlamentare sulla tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI, SODA ED ALTRI, NERI ED ALTRI, D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A.C. 465 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: « articolo 99 » sono inserite le seguenti: «, o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1

dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: « ventisei » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Vitali, Saponara, Pecorella.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Pisapia.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Carmelo Carrara.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Parenti.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 9 DEL GOVERNO.

All'emendamento 1. 9 del Governo, comma 2, capoverso Art. 165, sostituire le parole da, al comma 1: all'adempimento delle disposizioni fino a, al comma 2, aliena: condanna a pena detentiva con le seguenti: all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero all'adempimento delle disposizioni della sentenza in favore della parte civile, entro i termini, nei limiti e con le modalità determinati dal giudice tenuto conto delle possibilità del condannato.

2. Nei casi di impossibilità ad adempiere del condannato ovvero quando la pena detentiva inflitta è.

0. 1. 9. 1. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 163, comma 1, del codice penale le parole: « ovvero a pena pecunaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, » sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta con la pena della multa o dell'ammenda ».

2. L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 165. — (*Prescrizioni a carico del condannato*). — 1. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento delle disposizioni della sentenza in favore della parte civile, nonché all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, entro i termini, nei limiti e con le modalità determinati dal giudice tenuto conto delle possibilità del condannato.

2. Quando interviene una sentenza di condanna a pena detentiva superiore ad un anno ovvero quando è concessa a persona

che ne ha già usufruito la sospensione condizionale della pena è altresì subordinata alla sottoposizione del condannato, previo suo consenso, ad una o più delle seguenti prescrizioni:

1) divieto di allontanarsi dal comune, dalla provincia o dalla regione di residenza, ovvero di recarsi in uno o più comuni, province, regioni o Stati esteri;

2) divieto di frequentare determinati luoghi o persone;

3) prestazione, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, di un lavoro di pubblica utilità, compatibile con le esigenze familiari, di lavoro o di studio del condannato;

4) sottoposizione ad un trattamento terapeutico, nei casi in cui il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ovvero per procurarsi bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;

3. Le prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) non possono in ogni caso avere una durata superiore a quella della pena sospesa;

4. Quando la sospensione condizionale è concessa per la seconda volta il giudice può disporre interventi da parte dei servizi sociali;

5. Il mancato consenso del condannato in ordine all'assunzione delle prescrizioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2 preclude la concessione della sospensione della pena ».

3. Dopo l'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 165-bis. — (*Esecuzione delle prescrizioni alle quali è subordinata la sospensione condizionale della pena*). — 1. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui ri-

siede il condannato o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Ricevuta la comunicazione della sentenza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato intimandogli di attenersi alle prescrizioni in esse contenute; provvede altresì, ove necessario, al ritiro del passaporto e all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente al periodo stabilito nella sentenza.

3. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, uditi il condannato e i servizi sociali, determina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità o del trattamento terapeutico ».

4. All'articolo 168 del codice penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando il condannato senza giusto motivo non adempie o viola reiteratamente le prescrizioni impartite con la sentenza di condanna a norma dell'articolo 165 ».

1. 9. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti: All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vi siano ».

1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi fino alla fine del comma con le seguenti: , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.

1. 2. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi aggiungere le seguenti: desunti dall'articolo 133.

1. 7. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale.

1. 8. Chiamparino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 10 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi,.

0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.

All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: per i delitti della stessa indole.

0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole. ».

1. 10. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

2-bis). La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale;.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

1-bis). Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

1. 06. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;.

1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni ».

1. 01. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

1. 02. Veltri, Cambursano.

(A.C. 465 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: « reclusione » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione ».

2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 624-bis. — (*Furto in abitazione e furto con strappo*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto

per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nella appartenenza di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61».

3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: «la pena» sono inserite le seguenti: «per il fatto previsto dall'articolo 624»;

b) il numero 1) è soppresso;

c) al numero 4) le parole: «, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona» sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 625-bis. (*Circostanze attenuanti*) — Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque intromessi nell'acquisto della medesima».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2

Sopprimerlo.

* 2. 8. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 2. 18. Pecorella.

Sopprimere il comma 1.

** 2. 3. Vitali.

Sopprimere il comma 1.

** 2. 9. Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione *con le seguenti:* fino a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. 13. Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 624 del codice penale, dopo le parole: «al fine di trarne profitto» è aggiunta la seguente: «patrimoniale».

2. 19. Pecorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è soppresso.

2. 27. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2. 1. Marotta.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 2. Marotta.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 30.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 36.** Carmelo Carrara.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o n. 4), seconda ipotesi, la pena non può essere inferiore ad anni uno di reclusione e lire cinquecentomila di multa.

- 2. 31.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o al n. 4), seconda ipotesi, non è applicabile il disposto del comma 4 dell'articolo 69.

- 2. 32.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: mediante introduzione in un edificio, *con le seguenti:* introducendosi con violenza sulle cose, o con qualsiasi mezzo fraudolento, in un edificio.

- 2. 20.** Pecorella.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, dopo la parola: introduzione aggiungere *le seguenti:* con violenza.

- 2. 44.** Parenti.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: nella appartenenza *con le seguenti:* nelle pertinenze.

- 2. 37.** Carmelo Carrara.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni *con le seguenti:* da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

- 2. 15.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni *con le seguenti:* da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

- 2. 14.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni *con le seguenti:* da due a otto anni.

- 2. 47.** Carmelo Carrara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace *con le seguenti:* Con la stessa pena è punito.

- 2. 7.** Saponara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: di cui al primo comma soggiace chi *con le seguenti:* soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri,.

- 2. 10.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso ART. 624-bis, sostituire le parole: « chi strappa con le seguenti: chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

2. 35. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pecorella.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.

* **2. 4.** Vitali.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.

* **2. 38.** Carmelo Carrara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sostituire le parole da: aggravato da una o più delle circostanze fino alla fine del comma con le seguenti: aggravato da più di una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625.

2. 12. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sopprimere le parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall'articolo 61.

2. 17. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La pena è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è di particolare tenuità.

2. 22. Pecorella.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, i fatti previsti dal

presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

2. 14-bis. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire un milione se il fatto è di particolare tenuità.

2. 16. Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 33.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 40.** Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 5.** Vitali.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 23.** Pecorella.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 28.** Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 con le seguenti: Nei reati contro il patrimonio.

2. 26. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 624-bis, sostituire le parole: e 625 con le seguenti: , 625 e 628.

2. 43. Carmelo Carrara.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: di un terzo.

2. 24. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire la parola: colpevole con le seguenti: il soggetto che ha commesso il reato.

2. 6. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, dopo le parole: coloro che hanno, aggiungere le seguenti: acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

2. 34. (Testo così modificato nel corso della seduta) Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: abbia consentito aggiungere le seguenti: il ritrovamento delle cose sottratte, nonché.

2. 25. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: l'individuazione aggiungere le seguenti: o la cattura.

2. 42. Carmelo Carrara.

Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che lo stesso colpevole si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 62, n. 6.

2. 29. Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 629-bis. Nei casi previsti dagli articoli 628 e 629 la pena è diminuita di un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, consenta l'individuazione dei corrieri o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque intro-messi nell'acquisto della medesima ».

2. 41. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 55 del codice di procedura penale, le parole: « di- sposta o delegata » sono sostituite dalla seguente: « richiesta ».

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale, le parole: « sotto la direzione » sono sostituite dalle seguenti: « con il coordinamento ».

3. Al comma 1 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « dipendono » è inserita la seguente: « funzionalmente ».

4. Al comma 2 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « responsabile » è inserita la seguente: « funzionalmente ».

5. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « dipendono » è inserita la seguente: « funzionalmente », e dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , previo concerto con il superiore da cui gerarchicamente dipen- do ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli appartenenti alla polizia municipale e locale ».

2. 02. Ascierto.

(A.C. 465 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2. Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei casi di assoluta urgenza.

diziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei casi di assoluta urgenza.

3. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei procedimenti con detenuti e negli altri *con la seguente:* Nei.

3. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta *aggiungere le seguenti:* e provata.

3. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta *aggiungere le seguenti:* e comprovata.

3. 2. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico degli ufficiali giudiziari, in misura proporzionata al maggior carico di lavoro derivante da quanto disposto al comma 1.

3. 4. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis, 575, 624 – quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, n. 1 e n. 4 –, 628, comma 3, 629,

comma 2, 630 del codice penale, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, sono sopprese le parole: «, della recidiva», e prima delle parole «per le quali la legge stabilisce» è aggiunta la parola: «aggravanti».

3. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(A.C. 465 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fatta eccezione» sono inserite le seguenti: «delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
TESTO UNIFICATO**

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Pecorella.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.

4. 6. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.

4. 4. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

4. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

* **4. 04.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato denunciato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

* **4. 01.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Vitali.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 303, comma 1, lettera *a*, del codice procedura penale le parole: « ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563 » sono sostituite dalle seguenti: « o l'ordinanza prevista dall'articolo 438, comma 4, ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 448, comma 1, e 563 ».

4. 05. Pisapia.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 307, comma 2, lettera *b*, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « o lettera *c* ».

4. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. Sulla richiesta di riesame decide la sezione del riesame istituita presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. »

2. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: « entro dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni ».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« 9 bis. La decisione sulla richiesta di riesame si limita alla lettura del dispositivo, al termine dell'udienza, o al deposito del dispositivo. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo. »

4. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 9 e 9 bis, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. »

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.

2-ter. Se la decisione sull'appello o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 2 e 2 bis,

l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

4. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(A.C. 465 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere *b)* e *c)* ».

3. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La corte di cassazione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, li dichiara inammissibili. In caso contrario, il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle tabelle ».

4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di consiglio senza formalità. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di consiglio ».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole:

« Salvo che la parte non vi provveda personalmente » sono soppresse.

6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-bis. — (*Correzione degli errori materiali delle sentenze della corte di cassazione*). — 1. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione contiene un errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione.

2. La richiesta si propone con ricorso presentato alla corte di cassazione.

3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti necessari per riparare all'errore ».

7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: « La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di tre votanti ».

8. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo della procura generale presso la corte di cassazione, in misura proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TE-
STO UNIFICATO**

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

* **5. 9.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 29. Saraceni.

Sopprimere il comma 1.

* **5. 36.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 24.** Pecorella, Marotta.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 10.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 19.** Miraglia Del Giudice.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

* **5. 48.** Parenti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

** **5. 37.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 4.** Marotta.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 11.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).

* **5. 49.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Parenti.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: , b), d) ed e).

* **5. 20.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Miraglia Del Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).

* **5. 38.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del codice di procedura penale dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

5. 18. Grimaldi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 6 dell'articolo 461 del codice di procedura penale dopo le parole: « per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

5. 17. Grimaldi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 12. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 39.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti, Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 5.** Marotta, Pecorella.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 13.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 21.** Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 50.** Parenti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 55 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, terzo periodo, dopo le parole: deposito degli atti aggiungere le seguenti: e della data dell'udienza.

0. 5. 55. 1. Pecorella, Saponara, Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, sostituire il quarto periodo con le parole: e, nel termine di cui al comma 5, della data fissata per la decisione in camera di consiglio: l'avviso contiene anche l'enunciazione della causa della rilevata inammissibilità. Si applica il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 611.

0. 5. 55. 2. Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

0. 5. 55. 3. Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

0. 5. 55. 4. Marotta.

All'emendamento 5. 55 della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 5. 55. 5. Marotta.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata; si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.

1-bis. Il presidente della Corte provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

b) il comma 4 è soppresso.

c) il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è soppresso.

4-bis. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Disposizioni attuative codice di procedura penale), è aggiunto il seguente:

ART. 169-bis. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione.

5. 55. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «che va presentata non oltre il ventesimo giorno dalla data della ricevuta comunicazione».

4. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 611 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «e in tutti i casi in cui appare sussistere una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli articoli 591, comma 1, e 606, comma 3.

5. 46. Marotta.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se rileva una causa di inammissibilità il presidente assegna il ricorso ad apposita sezione.»

3-bis. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) è aggiunto il seguente:

«ART. 169-bis. — 1. La sezione di cui all'articolo 610, comma 1-bis, è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione.»

3-ter. Il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è abrogato.

3-quater. Il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso previsto dal comma 1-bis, l'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità».

5. 53. Saraceni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Presidente di sezione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e fissa entro trenta giorni la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio della quale viene data comunicazione ad entrambe le parti.

5. 47. Carmelo Carrara.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 610 codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

La cancelleria dà immediata comunicazione del deposito degli atti al procuratore generale che esprime il parere scritto sulla ammissibilità del ricorso al più presto e comunque non oltre il trentesimo giorno.

5. 26. Pecorella.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «per la» sono sostituite dalle seguenti: «perché provveda entro 60 giorni alla»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sulla quale la Corte decide in camera di consiglio senza formalità ».

3-bis. All'articolo 610 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Se non dichiara l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica ».

3-ter. Al comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale premettere le parole: « Salvo quanto previsto nel comma 4 ».

3-quater. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è soppresso.

5. 30. Saraceni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4-bis. Qualora sia sollevata, su richiesta del procuratore generale o d'ufficio, questione di inammissibilità del ricorso, la Corte la esamina preliminarmente e, se rileva una causa di inammissibilità, dichiara il ricorso inammissibile. Si applica l'articolo 611.

5. 40. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in contraddittorio fra le parti.

5. 57. Garra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le parole: « che dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla comunicazione.

5. 44. Saponara.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 6.** Marotta, Pecorella.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 41.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 14.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine del comma con le seguenti: è soppresso.

5. 31. Saraceni.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

2. Nello stesso modo la Corte procede nel caso previsto dall'articolo 610, comma 1-bis. Se non dichiara l'inammissibilità la Corte trasmette gli atti al presidente della Corte perché provveda a norma dell'articolo 610, comma 1.

5. 54. Saraceni

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: procede in camera di consiglio fino alla fine del capoverso con le seguenti: fissa la data per la decisione del ricorso in camera di consiglio, previo avviso ai difensori.

5. 28. Pisapia.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: procede in camera di

consiglio senza formalità *con le seguenti*: fissa l'udienza in camera di consiglio, dando avviso ai difensori, che possono presentare memorie fino a cinque giorni prima.

5. 51. Parenti.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza formalità *con le seguenti*: in contraddittorio fra le parti.

5. 58. Garra.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso, la cancelleria ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale ed ai difensori delle parti. Avverso la declaratoria di inammissibilità può essere proposto reclamo nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento. La Corte decide sul reclamo con le modalità di cui al comma 1. Se il reclamo viene accolto, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.

5. 42. Neri, Marino, Anedda, Benedetti, Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 23.** Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

* **5. 32.** Saraceni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

* **5. 35.** Manzione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

* **5. 45.** Saponara.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

* **5. 52.** Parenti.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 624-bis. (*Cessazione delle misure cautelari*). La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari applicate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 605 ».

5. 22. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

* **5. 7.** Marotta.

Sopprimere il comma 6.

* **5. 15.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 56
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: materiale o.

0. 5. 56. 1. Pecorella, Saponara.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.

0. 5. 56. 4. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

0. 5. 56. 8. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , se trattasi di errore di fatto e in ogni momento se trattasi di errore materiale.

0. 5. 56. 6. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, sopprimere il comma 3.

0. 5. 56. 2. Pecorella, Saponara, Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, sopprimere le parole: o del termine previsto al comma 2.

0. 5. 56. 7. Marotta.

All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, dopo le parole: al comma 1 o aggiungere le seguenti: , quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,

0. 5. 56. 9. Marotta.

(Approvato)

All'emendamento 5.56 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesi-

stenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

0. 5. 56. 3. Pecorella, Saponara, Marotta.

Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 625-bis, con il seguente:

«ART. 625-bis. — (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). — 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore».

5. 56. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso Art. 625-bis, comma 1, sostituire la parola: materiale con le seguenti: di fatto.

5. 33. Saraceni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 627 del codice di procedura penale è soppresso.

5. 1. Grimaldi.

Sopprimere i commi 7 e 8.

5. 8. Marotta, Garra.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

* **5. 43.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 34.** Saraceni.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 16.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 7.

* **5. 59.** Garra.

Sopprimere il comma 8.

5. 60. Garra.

(A.C. 465 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, con-

tinua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sopprimelerlo.

* **6. 1.** Marotta, Vitali.

Sopprimelerlo.

* **6. 4.** Carmelo Carrara.

Sopprimelerlo.

* **6. 5.** Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'articolo 327 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 327. — (Poteri del pubblico ministero). — Il pubblico ministero coordina le indagini e può disporre direttamente della polizia giudiziaria».

6. 3. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 330. — (Notizia di reato). — 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa.

2. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti».

6. 01. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: « o che ha acquisito di propria iniziativa » sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le parole da: « , delle quali » fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero la documentazione dell'attività di indagine svolta entro quindici giorni dalla comunicazione della notizia di reato ovvero a richiesta del pubblico ministero. In caso di fermo o di arresto in flagranza di reato la documentazione deve essere trasmessa nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 386 ».

4. Al comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: « specificamente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « specificamente richiesti ».

5. Al comma 4 dell'articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: « o a seguito di delega » sono sostituite dalle seguenti: « o a seguito di richiesta ».

6. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(A.C. 465 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Marotta, Vitali.

Sopprimerlo.

* **7. 5.** Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

Sopprimerlo.

* **7. 6.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **7. 7.** Parenti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: le altre attività di indagine aggiungere la seguente: necessarie.

7. 2. Marotta.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: nuove con la seguente: relative.

7. 4. Pisapia.

(A.C. 465 – sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: « tempestivamente » sono inserite le seguenti: « ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
TESTO UNIFICATO**

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Pecorella.

Sopprimerlo.

* **8. 4.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **8. 5.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: la direzione con le seguenti: il coordinamento.

8. 3. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Dopo aver ricevuto una notizia di reato il pubblico ministero coordina ogni attività di indagine ».

2. Al comma 4 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, le parole: « specificamente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « specificamente richiesti ».

3. Al comma 2 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, le parole: « la direzione » sono sostituite dalle seguenti: « il coordinamento ».

8. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ivi comprese » sono aggiunte le seguenti: «, nei casi indifferibili e di comprovata urgenza, ».

8. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera *e*, le parole da: « taluna » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:

« quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale ».

3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.

2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2, 3, 4, prima ipotesi, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.

3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

4. La pena prevista al comma precedente è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità».

8. 05. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera *e*), le parole da: « taluna » fino alla fine della

lettera sono sostituite dalle seguenti: « quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale ».

8. 01. Miraglia del Giudice.

(A.C. 465 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: « elementi che » sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Saraceni.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Vitali, Saponara.

Sopprimerlo.

* **9. 4.** Carmelo Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole: alla impossibilità di identificare l'indiziato *con le seguenti*: alla mancata identificazione dell'indiziato.

9. 3. Pecorella.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 386, comma 7, del codice di procedura penale, dopo le parole: « comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « che sono ridotti a dodici ore nei casi in cui il fermo è stato disposto in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato ».

9. 01. Carmelo Carrara.

(A.C. 465 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Vitali.

Sopprimerlo.

* **10. 2.** Tassone, Volonté, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

* **10. 3.** Saraceni.

Sopprimerlo.

* **10. 10.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **10. 11.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale *fino alla fine del primo periodo del capoverso con le seguenti*: Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:

10. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e negli altri casi,

**** 10. 6.** Pecorella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi,

**** 10. 4.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

10. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

10. 7. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 con le seguenti: dall'articolo 280.

10. 8. Pecorella.

(A.C. 465 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso

l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Salvo che siano necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero procede, altresì, al giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto, disposto a norma dell'articolo 384, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In tale caso, l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 3. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 1. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con i reati di cui all'articolo 495 del codice penale e all'ar-

ticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo. ».

11. 5. Chiamparino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

11. 2. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Al comma 3 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il presidente del tribunale, con decreto motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di novanta giorni ».

11. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono aggiunte le seguenti: « per violazione di legge ».

3. Il comma 3 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, è abrogato.

11. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal se-

guente: « Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ».

11. 02. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 465 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Al comma 4 dell'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo le parole: « essere dichiarata » sono inserite le seguenti: « anche di ufficio con ordinanza ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

***12. 2.** Parenti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace rela-

tive a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

12. 01. Pisapia.

(A.C. 465 – sezione 13)

**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 o 164 del codice penale, pur in presenza di cause ostative la cui conoscenza sia sopravvenuta. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3 ».

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO
UNIFICATO**

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 677. — (*Competenza per territorio*). — 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna ovvero, nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la condanna più grave o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul-

l'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».

14. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: « anche per il merito », sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 706 del codice di procedura penale è soppresso.

14. 03. Grimaldi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: « anche per il merito, » sono soppresse.

14. 01. Grimaldi.

(A.C. 465 – sezione 14)

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 121 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene che, a norma dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice, debba escludersi l'applicazione di una misura coercitiva ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sopprimerlo.

*15. 1. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.

*15. 2. Parenti.

(A.C. 465 — sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente e di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva, nonché programmi informatici od altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto ».

Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.

* **16. 1.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.

* **16. 5.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bonito, Leoni, Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **16. 3.** Carmelo Carrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **16. 4.** Parenti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: pendenza del procedimento *aggiungere le seguenti:* su richiesta del pubblico ministero.

16. 2. Carmelo Carrara.

(A.C. 465 – sezione 16)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. L'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*). — 1. Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Comitato è presieduto dal prefetto, nella sua qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza. Sono inoltre componenti del Comitato il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia e il sindaco del comune capoluogo.

3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da trattare, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto, nonché il comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri comuni della provincia, i responsabili delle altre amministrazioni pubbliche, i responsabili della

polizia penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Il prefetto può chiamare inoltre a partecipare alle riunioni i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.

4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica competente.

5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale e delle risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per l'ordine e la sicurezza pubblica, formula programmi, riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17

Sopprimerlo.

17. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 15 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) ovunque ricorrono, le parole: « il prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della provincia »

Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il Presidente della provincia.

0. 17. 15. 1. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al secondo comma, le parole da: « è presieduto dal prefetto » fino a: « presidente della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduto dal presidente della provincia ed è composto dal prefetto, dal questore, dal sindaco del comune capoluogo »

Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: con il Presidente della provincia con le seguenti: con il prefetto

0. 17. 15. 2. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), dopo le parole: Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: delle associazioni di categoria.

0. 17. 15. 3. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), sostituire le parole: della polizia municipale con le seguenti: delle polizie municipali.

0. 17. 15. 4. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, sopprimere la lettera b).

0. 17. 15. 8. Governo.

(Approvato)

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), dopo le parole: del comitato, aggiungere le seguenti: il presidente della provincia, di concerto con.

0. 17. 15. 5. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), sostituire le parole: e ve-

rificando periodicamente i risultati conseguiti *con le seguenti*: . Il comitato verifica mensilmente i risultati conseguiti e formula eventualmente nuove proposte.

0. 17. 15. 6. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato acquisisce altresì, mensilmente, dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e dalla questura i rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, in base alle vigenti disposizioni, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.

0. 17. 15. 7. Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il Presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale ».

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Acquisite le proposte e gli altri elementi forniti dai componenti del Comitato, il prefetto individua, nell'ambito delle direttive emanate in materia, gli interventi da effettuarsi, anche da parte delle altre amministrazioni interessate, per incrementare la sicurezza nelle diverse aree del territorio provinciale e definisce gli obiettivi da conseguirsi da parte delle forze di polizia operanti nella provincia e delle altre forze messe a sua disposizione, adottando gli atti di indirizzo o le intese occorrenti e verificando periodicamente i risultati conseguiti ».

17. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Acquisite le proposte del Comitato, il prefetto determina, nell'ambito delle direttive emanate in materia, le risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed i programmi d'intervento nelle diverse aree del territorio provinciale. Alla direzione unitaria e coordinamento dei servizi ed all'impiego della forza pubblica provvede il questore a norma dell'articolo 14 ».

17. 12. Bielli.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole da: sicurezza pubblica fino alla fine del capoverso con le seguenti: presieduto dal prefetto, quale organo auxiliario di consulenza ed indirizzo per l'esercizio delle attribuzioni delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

2. Sono componenti del Comitato il questore e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia ed il sindaco del comune capoluogo.

3. Il Prefetto, in relazione agli argomenti in trattazione, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui è istituita, il responsabile provinciale della Capitaneria di porto, i responsabili provinciali degli istituti di pena, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco nonché i sindaci degli altri comuni della provincia, le autorità locali di pubblica sicurezza ed i responsabili di altre amministrazioni pubbliche.

4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni appartenenti all'ordine giudiziario, d'intesa con il Presidente del tribunale o, rispettivamente, con il procuratore della Repubblica competenti.

5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale che ciascuna Forza di polizia deve mettere a disposizione ed individuate le altre risorse impiegabili, elabora strategie e programmi, riferiti alle diverse aree del territorio provinciale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

17. 10. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ai quali vanno semestralmente trasmessi dal prefetto i dati concernenti la consistenza dei contingenti di carabinieri, della polizia di Stato, della Guardia di finanza in servizio, rispettivamente, nella provincia e nel territorio del comune capoluogo.

17. 16. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 3.

17. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto,.

17. 5. Gasparri.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i rappresentanti delle associazioni anti-racket ed antiusura e i rappresentanti delle parti sociali che operano nel territorio della provincia.

17. 14. Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 4.

17. 4. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 6.** Ruffino, Gatto, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

tuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 7.** Ascierto, Gasparri.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 8.** Romano Carratelli, Borrometi.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere infine, i seguenti commi:

6. Il Comitato una volta al mese e ogni volta che lo ritiene necessario rende noti ai cittadini, in pubblici incontri, il proprio lavoro, i risultati ottenuti, il costo degli interventi e i finanziamenti impegnati e spesi per la sicurezza.

7. Il Comitato elabora ed approva un codice di comportamento da rendere pubblico, delle forze dell'ordine e informa le autorità competenti sulle violazioni commesse perché comminino le sanzioni previste dalla legge.

8. Il Comitato istituisce un numero verde e un ufficio sicurezza « rapporti con i cittadini » al quale i cittadini possono far pervenire informazioni utili, pareri e proposte sui piani per la sicurezza, sugli interventi che vengono realizzati e sulle violazioni del codice di comportamento.

9. Il Comitato concorda programmi di vigilanza con i sindaci dei comuni interessati utilizzando anche cittadini volontari segnalati dal sindaco i quali, muniti di uno speciale attestato e distintivo, collaborano con i vigili urbani e con le forze di polizia nella realizzazione dei programmi di vigilanza e di sicurezza.

17. 9. Veltri, Cambursano.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il Comitato acquisisce mensilmente, dai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e delle questure, rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che in base alle vigenti disposizioni hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.

17. 1. Frattini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. In attuazione dell'articolo 21 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono istituite nei capoluoghi di provincia, presso le questure, sale operative comuni tra le forze di polizia.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, determina con regolamento emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione delle sale operative di cui al precedente comma.

17. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Per le questioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, nei comuni capoluogo aventi popolazione superiore ai trecentomila abitanti, e per le questioni attinenti l'ambito metropolitano, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal sindaco.

17. 012. Copercini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, della legge n. 65 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nelle città metropolitane deve essere previsto nell'organizzazione della polizia municipale la figura dell'agente quale poliziotto di quartiere ».

17. 014. Ascierto.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la parola: « consentito » è sostituita dalla seguente: « obbligatorio ».

17. 01. Veltri, Cambursano.

(A.C. 465 – sezione 17)

**ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 18.

1. Il Ministro dell'interno impedisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di

quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita e di quelli concernenti armi o esplosivi, relativamente alle attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno, con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 2, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno con le seguenti: Il Ministero dell'interno.

18. 12. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti*: , mediante il Dipartimento della pubblica sicurezza.

18. 11. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: del territorio *aggiungere le seguenti*: relativi anche all'impiego delle centrali telefoniche per le chiamate d'emergenza.

18. 2. Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« **ART. 12-bis. — (Operazioni simulate).** — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del Dipartimento delle pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente,

con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-ter. — (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) — 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. ».

18. 10. Parenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di *handicap*, persone anziane o altrimenti impedisce, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

18. 7. (Nuova formulazione) Paissan.

(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 4.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 8.** Parenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro degli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

18. 14. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: ricettazione aggiungere la seguente: , contrabbando.

18. 5. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **18. 6.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **18. 9.** Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.

18. 1 (*Nuova formulazione*). Frattini.

(Approvato)

(A.C. 465 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile,

e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Frattini.

Sopprimerlo.

* **19. 7.** Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: con esclusione di quello in servizio di leva.

19. 4. Frattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e per servizi di scorta.

19. 6. Pisapia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sei mesi aggiungere la seguente: non.

19. 3. Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: prima dell'inizio della loro attuazione.

19. 8. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Salvo i casi previsti dalla legge ovvero i casi di assoluta necessità derivante da un grave e attuale pericolo per l'incolumità personale, gli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia penitenziaria non possono essere impiegati in servizi di scorta.

19. 5. Pisapia.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 – Attuazione misure a favore della Sicilia con particolare riferimento ai patti territoriali)**

SCOZZARI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con la finanziaria 2001 sono state prese importanti misure a favore della regione Sicilia;

in particolare, sono state fortemente abbattute le tariffe aeree siciliane con uno stanziamento di 100 miliardi, chiedendo alla regione un cofinanziamento aggiuntivo di 50 miliardi (totale 150 miliardi);

sono stati destinati 50 miliardi ai produttori e alle piccole e medie imprese siciliane per abbattere i costi di trasporto delle merci trasportate con qualsiasi mezzo (aereo, treno, nave, camion), chiedendo alla regione un cofinanziamento aggiuntivo di 25 miliardi (totale 75 miliardi);

sono stati stanziati 100 miliardi per il fondo di solidarietà di cui all'articolo 38;

sono stati stanziati ulteriori 200 miliardi finalizzati al sostegno delle piccole e medie imprese siciliane in relazione soprattutto alle spese energetiche, al sostegno del settore agrumicolo, e ad un contributo per i comuni sedi di impianti di raffinazione;

sono previsti, infine, 100 miliardi per gli autotrasportatori siciliani;

nella finanziaria 2001 è stato disposto, inoltre, il finanziamento dei patti ter-

itoriali e dei protocolli aggiuntivi dei contratti d'area —:

quali sono i tempi concreti di finanziamento dei patti territoriali generali e di quelli relativi all'agricoltura e quanto saranno realmente operanti le misure del « pacchetto Sicilia » sopra enunciate.

(3-06819)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 2 – Cessione di quote Italgas da parte dell'Eni)

BOCCHINO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza di trattative in corso per la cessione da parte dell'Eni all'Enel della quota di controllo di Italgas, così come ipotizzato dalla stampa e sottolineato da improvvisi rialzi di borsa e quale sia l'indirizzo dell'Esecutivo in merito a tale cessione ed alla necessità di un'offerta pubblica di vendita. (3-06820)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 3 – Prezzo del gas liquido per autotrazione)

GALDELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notevole è l'interesse dei consumatori relativamente ai prezzi dei carburanti per autotrazione e riscaldamento;

a seguito delle dinamiche riguardanti il valore dell'euro da una parte e il prezzo del petrolio dall'altro, nel corso dell'ultima settimana si è verificato un sensibile calo del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione;

tale diminuzione, su questi prodotti, ha superato mediamente le centocinquanta lire al litro;

purtroppo, invece, il prezzo del gas liquido per autotrazione è praticamente rimasto invariato (inchiodato intorno alle 1100 lire al litro);

trattandosi di un prodotto derivato dal petrolio non si comprende per quale ragione il prezzo del gas liquido non abbia subito la stessa dinamica —:

se ci troviamo di fronte ad un nuovo cartello volto a far sì che il prezzo resti lo stesso a prescindere dalle dinamiche legate al petrolio, soprattutto quando si tratta di abbassarlo a vantaggio dei consumatori e, in tal caso, cosa intenda fare in proposito.

(3-06818)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 4 — Prevenzione inquinamento marino)

CHERCHI, GERARDINI e ZAGATTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un ennesimo incidente navale ha provocato la dispersione di grandi quantità di petrolio in prossimità delle isole Galapagos, mettendone a grave rischio il delicato equilibrio ecologico;

incidenti simili si sono verificati anche nell'area mediterranea e nelle acque nazionali —:

le misure che il Governo abbia adottato e reputi necessario adottare, unilateralmente e nelle sedi internazionali proprie, per prevenire il rischio d'inquinamento del mare connesso al trasporto di carichi pericolosi.

(3-06821)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 5 — Emergenza dello smaltimento dei rifiuti)

RICCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni circa il 98 per cento dei rifiuti è andato a finire nelle discariche creando evidenti problemi di smaltimento degli stessi e spesso colmando gli invasi adibiti alla raccolta;

non esiste una tecnologia in grado di far fronte ad una produzione in continua crescita, né sono stati predisposti piani adeguati che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti;

il problema dello smaltimento dei rifiuti ha assunto i caratteri di vera e propria emergenza soprattutto al sud dove diversi impianti ormai saturi sono stati addirittura chiusi;

nel salernitano, ad esempio, la procura della Repubblica ha disposto la chiusura della discarica di Parapoti, ma caso emblematico di tale emergenza, può essere costituito senza dubbio dal comune di Cercola (Napoli) dove le autorità locali, per far fronte ad una situazione ormai insostenibile, hanno dovuto adibire a discarica alcuni impianti sportivi di recente costruzione —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere al fine di dare una rapida soluzione a tale emergenza.

(3-06825)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 6 — Emergenza rifiuti in Campania - I)

ALBANESE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di emergenza verificatasi nell'area metropolitana di Napoli, provocata dalla chiusura, per motivi di sicurezza, dell'impianto di Tufino, pone di nuovo l'accento sui problemi derivanti

dallo smaltimento dei rifiuti mediante conferimento in discarica — con conseguente degrado ambientale di aree crescenti del territorio e affannosa ricerca di nuovi spazi — e sul fallimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio del decreto Ronchi in Campania, regione nella quale il 98 per cento dei rifiuti solidi urbani finisce in discarica;

tal emergenza, che interessa 81 comuni, per oltre un milione di persone, con una produzione di circa 1.700 tonnellate di rifiuti solidi urbani giornaliere, rischia ben presto di divenire anche sanitaria, ove si considerino le condizioni di affollamento e di degrado dell'intera area vesuviana —:

quali iniziative intenda mettere in atto con la regione Campania e gli enti locali interessati per superare la situazione di rischio, quali siano i tempi per la costruzione dei previsti nuovi impianti e quali ulteriori misure intenda adottare per una gestione ecologicamente sostenibile del problema rifiuti. (3-06822)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 7 — Emergenza rifiuti in Campania - II)

RUSSO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Campania da circa sette anni vige un regime commissoriale d'emergenza che governa la gestione dei rifiuti e nel 1997 fu redatto un piano di emergenza che prevedeva una massiccia opera di raccolta differenziata;

da tempo ormai si sapeva che per la fine del 2000 sarebbero state esaurite le capacità volumetriche delle discariche tradizionali presenti nella regione Campania e da qualche giorno la situazione è diventata esplosiva con particolare riguardo alla provincia di Napoli che smaltisce i propri rifiuti in una discarica sita nell'area nolana (Tufino) —:

quali iniziative il Governo intenda assumere (fermo restando un forte dubbio relativo alla esistenza di un piano di emergenza ed a quali siano i comuni coinvolti) per evitare gravi problemi sociali e danni alla salute dei cittadini ed all'ambiente.

(3-06824)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 8 — Esame della radioattività nei poligoni militari)

GUIDO DUSSIN, BALLAMAN e PAGLIARINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il ministero interrogato, tramite il Sottosegretario Onorevole Calzolaio, si è occupato più volte della questione dell'uranio impoverito evidenziando le problematiche legate alla sua utilizzazione;

vi è sempre maggior preoccupazione per il caso dell'uranio impoverito e del plutonio inserito nel munizionamento usato nelle guerre del Golfo, della Somalia, della Serbia, della Bosnia e del Kosovo;

tali munizioni, avendo un peso specifico ed un assetto diverso dalle altre, hanno una traiettoria diversa e quindi non sono facilmente sostituibili con proiettili alternativi con eguali caratteristiche;

le truppe alleate prima delle guerre sopra elencate hanno utilizzato i poligoni di tiro italiani;

le forze militari britanniche hanno dichiarato di non considerare pericolose tali anni e di utilizzarle anche nei loro poligoni nazionali;

la morte di Giuseppe Pintus è assimilabile ai decessi ed alle malattie di nostri militari che hanno prestato servizio in Bosnia, mentre lo stesso è rimasto impiegato nei poligoni militari nazionali;

le più recenti informazioni in possesso degli interroganti denunciano che più persone che hanno lavorato presso i poligoni di tiro italiani usati dalle forze alleate,

e in particolare presso il poligono Dandolo di Maniaco, stanno facendo cure chemioterapiche;

agli interroganti risulta che, persino in questo mese, nel pieno della *bagarre* politico-istituzionale sull'utilizzo dell'uranio impoverito ed in presenza di una richiesta ufficiale di moratoria da parte del Parlamento europeo, siano stati utilizzati proiettili anticarro all'uranio impoverito —:

se non si ritenga di dover prevedere un esame sulla radioattività esistente in tali poligoni, possibilmente affidandosi a ricercatori dell'Enea o di altre strutture esterne e con strumentazioni specifiche più idonee di quelle dei militari.

(3-06823)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 9 – Dismissione di immobili degli enti previdenziali e dei comuni)

TARADASH. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che stanno per essere avviate le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e dei comuni e che i prezzi di vendita non corrisponderebbero al valore effettivo di mercato di tali beni neanche nel caso di immobili di pregio;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dichiarato: « Sia chiaro, ai *Vip* non viene fatto nessun trattamento di favore. Se abitano case di pregio pagheranno il prezzo pieno come la legge prevede. D'altra parte non si potevano fare discriminazioni nei loro confronti: sono cittadini come gli altri » (*L'Espresso*, 25 gennaio 2001, p. 32);

a fissare lo spartiacque tra le zone di pregio e il riferimento base per il prezzo di vendita delle case è l'Ufficio del territorio del ministero delle finanze sulla base di parametri spesso lontani dai reali valori di mercato. Questo ufficio ha elaborato tabelle per tutte le città italiane. Il capo dell'Osservatorio per le dismissioni immobiliari degli enti, istituito dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, il dottor Gualtiero Tamburini, ha dichiarato che « I criteri adottati dall'Ute sono sbagliati » (*L'Espresso*, 25 gennaio 2001, p. 32) e che grazie alle stime dell'Ute, degli sconti beneficierebbero anche gli acquirenti di immobili situati in aree anche molto prestigiose —:

se tali notizie siano vere e se non ritengano opportuno verificare che le operazioni di dismissione non finiscano per determinare l'alienazione di immobili di pregio a prezzi ben lontani dal loro valore di mercato.

(3-06826)

(23 gennaio 2001)